

UNA NUOVA LEGGE PER PROTEGGERE I GAMBERI FRIULANI

Massimo Zanetti

È stata inserita nella legge finanziaria regionale 2013 la norma per incrementare la tutela dei gamberi d'acqua dolce friulani elaborata e proposta nell'ambito del progetto Life RARITY.

Si tratta di una integrazione della legge istitutiva dell'Ente tutela pesca (19/1971) finalizzata non solo a vietare la cattura dei gamberi autoctoni, previsione già contenuta nella legge forestale regionale, ma soprattutto a tutelare le popolazioni astacicole presenti in natura mediante il contrasto alla diffusione di gamberi alloctoni invasivi, il più noto dei quali è il gambero rosso della Louisiana.

La legge assegna la gestione della materia all'Ente tutela pesca che dovrà curare la predisposizione di un Piano d'azione, il quale avrà valore vincolante per la gestione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale. Il Piano di azione individua le specie invasive di gamberi di acqua dolce e le aree interessate dalla loro diffusione, le aree nelle quali si attuano interventi per contenere le specie invasive e quelle nelle quali si procederà nel tentativo di eradicarle. Inoltre il Piano d'azione sta-

bilisce le tipologie degli interventi e i protocolli operativi per il monitoraggio delle specie invasive e per la prevenzione dei rischi correlati alla loro presenza.

La nuova legge vieta, sull'intero territorio regionale, l'immissione e il rilascio in natura di esemplari vivi delle specie di gamberi invasivi nonché la loro cattura a scopo di pesca sportiva e di mestiere, stabilendo apposite sanzioni pecuniarie. In tal senso rafforza quanto già disposto con decreto del Presidente dell'Ente a partire dall'anno 2011. Il divieto di cattura, apparentemente in contrasto con l'esigenza di eradicazione, è in realtà molto utile per contrastare queste specie la cui diffusione, al momento ancora piuttosto limitata e localizzata in Friuli Venezia Giulia, è spesso dovuta a scellerate "semine" effettuate da persone che intendono successivamente pescarle.

Spetta all'Ente tutela pesca, beneficiario coordinatore del progetto Rarità, anche provvedere alla divulgazione dei contenuti del Piano e attuare iniziative di informazione sui rischi connessi alla diffusione delle specie invasive di gamberi d'acqua dolce.

La norma manca di previsioni di li-

mitazione del commercio di esemplari vivi di gambero rosso, inizialmente proposte. Il libero commercio è infatti uno dei principi fondanti dell'UE, inserito nel trattato istitutivo della Comunità, e per regolare la vendita di una specie occorrono strumenti normativi di livello superiore ad una legge regionale.

Altri Paesi stanno regolamentando il commercio delle specie invasive, in alcuni casi basando queste norme su formali analisi del rischio. Ad esempio la Gran Bretagna ha adottato una lista di 42 specie per le quali è vietato il commercio e la Spagna ha proposto un Decreto Reale che comprende una lista di specie alloctone per le quali si introducono varie regolamentazioni. Recentemente anche in Italia un decreto interministeriale ha introdotto il divieto di commercializzazione dello scoiattolo grigio. Speriamo che quest'ultimo precedente non resti un caso isolato e che si possa presto arrivare ad una seria regolamentazione del commercio delle specie invasive più pericolose, magari avendo come riferimento una direttiva europea della quale, da lungo tempo, si sente il bisogno.

NOTE SULLA LEGGE FINANZIARIA 2013

È stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, SO n. 2 del 7 gennaio 2013 la legge finanziaria 2013. All'art. 2, comma 77, a pagina 10, si trova una modifica della legge regionale 19/1971, istitutiva dell'ETP (vedi di seguito).

È una buona notizia perché riguarda il raggiungimento di uno degli obiettivi del progetto RARITY, con largo anticipo sui tempi previsti.

La norma non contiene il divieto di commercio delle specie invasive in quanto tale divieto avrebbe ecceduto la competenza regionale invadendo quella statale, come recentemente confermato anche dall'operazione a tutela dello scoiattolo autoctono, che ha richiesto un intervento da parte dell'Amministrazione centrale, tramite un decreto ministeriale.

Vedi in proposito:

http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2013/01/04/Arriva-divieto-commercio-allevamento-scoiattoli_8028402.html

A livello regionale sono stati utilizzati tutti gli strumenti normativi possibili. ETP si riserva tuttavia di continuare l'azione di sensibilizzazione su questi temi verso il Ministero dell'ambiente, sollecitandone l'emanazione di un provvedimento di maggiore portata.

Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

Art. 6 bis tutela del gambero di acqua dolce

1. Allo scopo di tutelare e incrementare le popolazioni di gamberi di acqua dolce appartenenti alla fauna regionale, l'Ente Tutela Pesca promuove e attua iniziative di prevenzione e di contrasto alla diffusione delle specie invasive di gamberi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca approva, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), apposito Piano d'azione in cui sono individuate:

a) le specie invasive di gamberi di acqua dolce e le aree interessate dalla loro diffusione;

b) le aree nelle quali si attuano interventi per contenere le specie di cui alla lettera a);

c) le aree nelle quali si attuano interventi per eradicare le specie di cui alla lettera a);

d) le tipologie degli interventi e i protocolli operativi per il monitoraggio delle specie di cui alla lettera a) e per la prevenzione dei rischi correlati.

3. Le previsioni del Piano d'azione costituiscono linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale.

4. Per l'attuazione del Piano d'azione l'Ente Tutela Pesca promuove accordi con altri enti pubblici o con soggetti privati senza fini di lucro.

5. L'Ente Tutela Pesca subordina il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), all'osservanza delle previsioni del Piano d'azione.

6. Il Piano d'azione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonché sul sito web dell'Ente Tutela Pesca. L'Ente cura la divulgazione dei contenuti del Piano e attua iniziative di informazione sui rischi connessi alla diffusione delle specie invasive di gamberi d'acqua dolce.

7. Al fine di rendere efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie invasive di cui al comma 2, lettera a), sul territorio del Friuli Venezia Giulia è vietata la cattura a scopo di pesca sportiva e di mestiere, nonché l'immissione e il rilascio in natura di esemplari vivi appartenenti alle specie medesime.

8. Chiunque violi i divieti di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie invasiva. Gli esemplari oggetto della violazione sono sempre confiscati. La legge finanziaria regionale 2013 è già entrata in vigore.